



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18125

Data: 07/01/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 05/01/2019 relativo all'incontro (13271) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 04/01/2019 tra Milano Rossoblu U19 (604) e Valdifiemme JTH U19 (418).

B) Precedenti:

Precedenti per Weber Mattia (55781):

GSP18048 del 30/10/2018: di 3 (tre) giornate ai sensi dell' Art. 5 del Codice delle Penalità per violazione degli artt.1, n.2 del Regol. di Giustizia e 9.1 del Cod. delle Penalità

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Weber Mattia** (n. tessera 55781) della società Valdifiemme Hockey Club 418 per violazione dell' Art. 9.2.6 del Codice delle Penalità ed ai sensi degli artt. 56, n.2, lett. a) e b) e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Weber Mattia (n. tessera 55781) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,35, durante un' azione di gioco, il predetto giocatore iniziava un' inutile quanto ingiustificata protesta. Invitato dal direttore di gara a desistere da tale comportamento, il Weber Mattia si rivolgeva all' arbitro con il seguente epiteto offensivo: "Coglione!". Veniva così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta.

L' arbitro fa presente che al termine dell' incontro, il Weber Mattia si scusava educatamente con l' arbitro per quanto accaduto in precedenza.

Ciò premesso, appare indiscutibile il carattere ingiurioso del termine con cui il Weber Mattia ha apostrofato l' arbitro. Vanno peraltro senz' altro apprezzate le successive scuse, che valgono la concessione delle circostanze attenuanti generiche a loro volta bilanciabili con l' aggravante della recidiva contestabile per effetto del precedente disciplinare specifico di cui alla decisione GSP18048 dd.30.10.2018.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi